



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Commissione Enti No Profit Odcec di BARI

Presidente Enrico Pisanelli

Appunti di lavoro

Giovanni Francesco Ferrara – “Associazioni Culturali dopo la riforma, differenza tra ASD e SSD”

Vito Torres – “Compensi agli organi del terzo settore, registro Coni 2.0”

Simona Rita Accettura / Maurizio D'Ambrosio “L'impresa Sociale, il Bilancio Sociale”

Gaetano Troccoli – “Social Lending e Social Bonus”

Natale Palmisano – “Crowdfunding”

Giovanni Puggione – “Fondazioni, erogazioni liberali”

Vito Antonello Ricci – “Privacy”

Bari, Mercoledì 04 Dicembre 2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Approfondimenti e casi pratici

Associazioni culturali

Modifiche statutarie



Asd/ssd – i controlli fiscali

Bari, 4/12/2019

Le Associazioni Culturali Post Riforma

Le **associazioni culturali** hanno potuto godere della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici in virtù del 3* comma art.148 del TUIR in vigore fino al 02/08/2017.

Il nuovo testo del comma 3 non annovera più le associazioni culturali, per cui dal 03/08/2017, questo genere di enti non può più godere della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, (esempio: le quote di frequenza versate da associati/tesserati non sono più **decommercializzate**).

Art. 148, comma 3, del TUIR

Testo vigente dal 03/08/2017

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati 3.

Testo vigente dal 01/01/2004 al 02/08/2017

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, **culturali**, sportive dilettantistiche, **di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona** non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Riflessi in materia di IVA

E' opportuno sottolineare 2 aspetti:

- 1) che non essendo stato modificato [l'art. 4 DPR 633/72](#), (Testo Unico IVA), l'associazione culturale potrà fruire della neutralità fiscale ai fini IVA dei corrispettivi specifici versati dai propri associati/tesserati, dagli associati di altre associazioni aderenti al medesimo ente di affiliazione per la partecipazione alle attività istituzionali;
- 2) le associazioni culturali non potranno più utilizzare il regime IVA forfettario previsto dalla 398/1991

Possibili alternative per le Ass. Culturali

- 1) Iscrizione in una delle sezioni del RUNTS previo adeguamento statutario con tutto quello che ne consegue in termini di adempimenti (**impresa sociale**);
- 2) Continuare ad operare come associazione fuori dal RUNTS, perdendo i benefici di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR ma mantenendo la neutralità ai fini IVA delle quote associative;
- 3) Sciogliere e/o liquidare l'Ente;



LE SCELTE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI



ASSUMERE LA QUALIFICA DI :

A.P.S. → Mutamento dell'assetto organizzativo,
mantenimento di benefici fiscali e di
accesso ai contributi pubblici e privati.

IMPRESA SOCIALE → Presenza di Organi di
controllo , approvazione
bilancio civilistico e sociale.

E.T.S. SETTORE
RESIDUALE → Perdita delle agevolazioni
(art.46 D.Lgs. N.117) fiscali e contabili.

Bari, 04/12/2019



MODIFICHE STATUTARIE



ITER NORMATIVO

D.Lgs. 117/2017 CTS

D.Lgs. 105/2018

Nuovo Art. 101, comma 2
CTS

**SOLO PER APS, ODV E ONLUS
COSTITUITE PRIMA DEL 3
AGOSTO 2017**



Bari, 04/12/2019



MODIFICHE STATUTARIE



IL NUOVO ART. 101, COMMA 2 PREVEDE CHE FINO ALL'OPERATIVITA' DEL RUNTS PER LE ONLUS, LE ODV E LE APS, CONTINUA AD APPLICARSI LA NORMATIVA PREVIGENTE



CONDIZIONE



ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ENTRO 24 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 117/2017

**SCADENZA PROROGATA AL
30 GIUGNO 2020**

Bari, 04/12/2019



MODIFICHE STATUTARIE



**MODALITA' DI ADEGUAMENTO CHIARITA DALLA
CIRCOLARE N. 20 DEL 27/12/2018 DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

SECONDO TRE TIPOLOGIE

NORME INDEROGABILI

NORME DEROGABILI

NORME FACOLTATIVE

MODALITA'
SEMPLIFICATA
ASSEMBLEA
ORDINARIA

SECONDO
PROCEDURA
PER MODIFICA
STATUTARIA

Bari, 04/12/2019



MODIFICHE STATUTARIE



Esempi di norme inderogabili

- ” Indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto obbligatorio dello Statuto;
- ” Le finalità perseguite;
- ” La assenza del fine lucrativo;
- ” La devoluzione del patrimonio;
- ” La ammissione del socio su domanda dell'interessato;
- ” Necessità di dare comunicazione al socio della ammissione nonché la annotazione sul libro soci;
- ” Competenze della assemblea;
- ” Organo di amministrazione;
- ” Organo di controllo;

Bari, 04/12/2019



MODIFICHE STATUTARIE



Esempi di norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria

- “ L'esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qualora lo statuto già preveda la possibilità per l'ente di svolgere attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 5;
- “ La commissione del socio da parte di un organo diverso da quello amministrativo;
- “ Periodo minimo di iscrizione, (tre mesi), ai fini dell'esercizio del diritto di voto;
- “ Potere di rappresentanza in assemblea

Esempi di norme che attribuiscono all'ente autonomia statutaria mere facoltà

- “ La raccolta di fondi;
- “ La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Bari, 04/12/2019



MODIFICHE STATUTARIE LE ONLUS



Rimangono tali e soggette al D.Lgs 460/97 in attesa di:



Autorizzazione della
Commissione Europea delle
nuove disposizioni fiscali di cui
al titolo X del CTS



Istituzione e operatività del
Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore

**Abrogazione della
disciplina ONLUS**

Dal periodo d'imposta successivo

Bari, 04/12/2019



MODIFICHE STATUTARIE

LE ONLUS



Adeguamento statutario entro il 30 GIUGNO 2020, garantisce la modalità semplificata



Rischio di recepire regole statutarie in linea con la nuova normativa del CTS, ma incompatibile con quella delle ONLUS



Bari, 04/12/2019



MODIFICHE STATUTARIE



LE ONLUS

SOLUZIONE



**APPORTARE MODIFICHE STATUTARIE SUBORDINANDONE L'EFFICACIA
ALLA DECORRENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 104, C.2 DEL D.LGS
117/2017, **POST AUTORIZZAZIONE U.E.****

Bari, 04/12/2019



MODIFICHE STATUTARIE



LE ONLUS

MODALITA'



**UNA O PIU' CLAUSOLE
TRANSITORIE DI COORDINAMENTO
PER EVITARE CONFLITTI CON LA
DIFFERENTE DISCIPLINA ONLUS**

**PREDISPOSIZIONE DI DUE TESTI
STATUTARI, L'UNO VIGENTE FINO
AL TERMINE DI CUI ALL'ART. 104,
C.2 DEL CTS, L'ALTRO APPLICABILE
SUCCESSIVAMENTE**

Bari, 04/12/2019

ASD/SSD - Nota comune:

- “ Ovviamente parlando di Dilettantismo, vanno esclusi tutti quei casi, (Calcio, Basket ecc.), in cui le attività vengono svolte in categorie professionistiche e quindi obbligati a costituirsi sotto forma di Società Sportiva di Capitale, (Srl o Spa).
- “ Per le categorie inferiori e per la maggior parte degli altri sport, sono essenzialmente due le forme di contratto sociale che la stragrande maggioranza dei club utilizzano: le **ASD** e le **SSD**.

Caratteristiche comuni:

- “ **ASD e SSD** sono organizzazioni di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportive.
- “ **Non hanno scopo di lucro** e sono costituite per finalità di natura ideale: praticano in forma dilettantistica una disciplina sportiva.
- “ Devono ottenere il riconoscimento sportivo del CONI (registro CONI).
- “ Se hanno specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di costituzione che nella fase di gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali (Legge n. 398/1991)

ASD ed SSD A RL

differenze e analogie

- “ Definizione e ambito di applicazione:
- “ Un'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) è un'associazione con finalità sportive senza scopo di lucro.
- “ Una Società Sportiva Dilettantistica, (SSD a RL), è una particolare società di capitale caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro che esercita un'attività sportiva dilettantistica
- “ Tipicamente ASD e SSD A RL sono affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI

Differenze sostanziali:

” Le differenze sostanziali si possono ricondurre a due aspetti fondamentali:

ASD	SSD A RL
1) Responsabilità patrimoniale dei soggetti che agiscono in nome e per conto della ASD – iscrizione al runts – 398/91	1) Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci limitata al capitale conferito
2) Organizzazione e partecipazione democratica alla amministrazione ed alla gestione	2) Organizzazione e partecipazione capitalistica alla amministrazione ed alla gestione

1) Responsabilità patrimoniale ed autonomia patrimoniale:

ASD

L'art. 38 c.c. prevede che:

“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente, (1292 c.c.), le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”

La responsabilità solidale e personale degli associati che concretamente svolgono attività negoziale per conto dell'associazione, risponde ad un'esigenza di tutela dei terzi/creditori che entrano in contatto con l'associazione stessa: infatti, la mancanza di ogni forma di controllo e di pubblicità impedisce agli stessi di verificarne l'effettiva consistenza patrimoniale.

ASD

La Corte di Cassazione ha negato l'automatismo della responsabilità del presidente e del rappresentante legale, (cfr. [art. 38 del codice civile](#)). È pacifico, infatti, che soggetti diversi dal presidente, possano svolgere in virtù di mandato o di altro rapporto interno, (verbali direttivo, procura, delega, dipendente ecc.), attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni

Le responsabilità per le operazioni compiute per conto dell'associazione quindi, sono attribuite solo verso coloro che in concreto abbiano agito in nome di essa.

Si deduce, quindi, che **la responsabilità del presidente non derivi in via automatica dalla sua carica e non sussista laddove le obbligazioni siano state contratte da altri soggetti che abbiano agito in via autonoma**

SSD A RL

Nella SSD, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, delle obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio.

Quest'ultimo, quindi, si frappone tra la SSD ed i terzi che, in nessun caso, possono escutere il proprio credito presso i soci o chi agisce in nome e per conto della società sportiva dilettantistica.

Resta, ovviamente salva, la responsabilità penale degli amministratori in caso di azioni od omissioni che possono avere rilevanza in tal senso oltre che la responsabilità verso i creditori sociali dei danni causati dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale. Tale azione può essere proposta solo qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, in ogni caso, a seguito dei comportamenti illeciti degli amministratori, (art. 2394 c.c.).

2) Organizzazione democratica e organizzazione capitalistica:

ASD

Si può definire una ASD come un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione, (non professionale), decide di perseguire uno scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività.

In una ASD non esistono quote di proprietà, incarichi a vita o diritti perpetui, ma tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, e tutti possono partecipare in base al loro contributo personale.

Ecco perché una ASD è per definizione un'organizzazione democratica, in cui l'assemblea dei soci è sovrana.

In tutti gli enti associativi, i soci regolarmente iscritti hanno diritto di:

- **partecipare all'Assemblea dei Soci** e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale, per la nomina degli organi associativi, (Consiglio Direttivo) e di impugnare le delibere degli stessi organi.
- partecipare alla vita associativa e alle attività sociali.
- ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa.

2) Organizzazione democratica e organizzazione capitalistica:

SSD A RL

La SSD può essere considerata l'evoluzione della ASD, e cioè un'entità che comunque ha obblighi simili alle ASD, (es. **non avere scopo di lucro**, avere un riconoscimento CONI ecc.), ma che può svolgere la sua attività e programmare la sua organizzazione alla stregua di una società di capitali.

Conseguenze della organizzazione capitalistica sono:

- la mancanza del voto per teste, in quanto tutto viene parametrato al valore delle quote sociali.
- l'appartenenza della Società Sportiva a chi possiede le quote, (anche se la società ha centinaia di **tesserati**, la proprietà potrebbe appartenere a una sola persona).

Tesserati /soci

ASD

Il tesserato deve essere prima iscritto ad un'Asd per avere libera circolarità in tutte le asd affiliate alla medesima organizzazione nazionale.

Minorenni

- l'art. 320 c.c. il contratto di associazione viene concluso dai genitori, rappresentanti in nome e per conto del minorenni, che diventa associato, quindi è iscritto nel libro soci, con indicazione del consenso sottoscritto dai genitori.
- **Esclusione dall'elettorato attivo/passivo**



I CONTROLLI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE



” **Circolare 19/E/2019 PARAGRAFO 2.3.3**

” **Metodologia di controllo che esamina il comparto degli impianti sportivi in genere (circolare 289/e del 1997)**



” L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli per valutare i casi in cui l’Ente abbia usufruito di agevolazioni non legittime in

**ATTIVITA' COMMERCIALI ;
ATTIVITA' FINANZIARIE ;
ATTIVITA' IMMOBILIARI**

Bari, 04/12/2019



L'ACCESSO




“

“

“

“

“




PERSONALE PRESENTE ;
NUMERO DI ISTRUTTORI ;
TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI
(in materia di lavoro);
IMPIANTI ;
CORSI ORGANIZZATI;
RICAVI DA SOMMINISTRAZIONE ;
SPONSORIZZAZIONE , PUBBLICITA' ;

Bari, 04/12/2019



VALUTAZIONE INERENTE LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' ASSOCIATIVA




REGOLARE TENUTA DEI LIBRI SOCIALI ;
RINNOVO E CONFERMA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI;
CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE ;
PRESENZA NEL C.D.MEMBRI DELLO STESSO NUCLEO
FAMILIARE ;
MANCATA REDAZIONE DI UN RENDICONTO .

Bari, 04/12/2019



IL PRESUNTO VOLUME DI AFFARI
potrà desumersi dai seguenti indicatori



NUMERO CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA';
CONSUMI INERENTI I CONTRATTI DI
UTENZE (ACQUA , GAS , LUCE);
LOCAZIONE ;
NOLEGGIO ;

Bari, 04/12/2019



PRELEVAMENTI E VERSAMENTI SUI
C.C.BANCARI DI UNA **A.S.D.**
NON GIUSTIFICATI
RILEVANO QUALI RICAVI IMPONIBILI



“

“

“

Cassazione Sez.VI Ordinanza depositata il 14
ottobre 2019

SE A SEGUITO DEI CONTROLLI AD UNA A.S.D. Eq
RICONOSCIUTA UN'ATTIVITA' D'IMPRESA
DECADE LA FRUIZIONE DEL REGIME
AGEVOLATO

Bari, 04/12/2019



ADEMPIMENTI AGGIUNTIVI PREVISTI PER LE A.S.D. CHE INTENDONO DIVENTARE %A.P.S.+



“ LIMITE ALLA PERCEZIONE DEI COMPENSI



Nelle A.P.S. numero
soggetto remunerati <=
50% numero volontari o 5%
associati.

REDAZIONE E DEPOSITO BILANCIO



Nelle A.P.S.
con proventi > 220.000 Euro
obbligo redazione bilancio

OBBLIGO ORGANO DI CONTROLLO



Nelle A.P.S. obbligo se per due anni
consecutivi :
110.000 euro attivo Stato P.le
220.000 euro di entrate
media 5 dipendenti nell'esercizio

ASSEGNAZIONE IN GESTIONE

IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA



Non prevista per gli E.T.S.

Bari, 04/12/2019

ESENZIONE DI BOLLO

ASD/SSD

Anche le SSD godono di esenzione da imposta di bollo su atti, istanze, estratti, contratti, certificazioni, dichiarazioni,...

Dal 01/01/2019, modifica all'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Compensi ed Emolumenti nel Terzo Settore

Riferimenti normativi

ENTI FUORI DAL TERZO SETTORE

- Art. 6 D.L. 78/2010 (taglio costi politica)

ONLUS

(fino all'operatività del RUNTS)

- Art. 10 comma 6 D.Lgs 460/1997

ENTI DEL TERZO SETTORE

- Art. 8 D.Lgs. 117/2017:
 - a) Amministratori sindaci
 - b) Lavoratori subordinati e autonomi

Particolarità per:

APS
ODV

Lavoro retribuito: art. 16 D.Lgs 117/2017
Volontariato: art. 17 e 18 D.Lgs 117/2017

ENTI FUORI DAL TERZO SETTORE

AMMINISTRATORI: PARTECIPAZIONE AD ORGANI

Art. 6 comma 2 D.L 78/2010

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. ...”

LAVORATORI DIPENDENTI: possibile assumerli senza limiti particolari

AMMINISTRATORI: PARTECIPAZIONE AD ORGANI

Art. 10 comma 6 D.Lgs 460/1997 lettera c)

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

c) “la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui **superiori al compenso massimo** previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, **per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni** ”

LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 10 comma 6 D.Lgs 460/1997 lettera e)

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

e) “la corresponsione ai lavoratori dipendenti di **salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro** per le medesime qualifiche”

ENTI DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

1/2

AMMINISTRATORI: PARTECIPAZIONE AD ORGANI

Art. 8 comma 3 D.Lgs 117/2017 lettera a)

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

“la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”

ENTI DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

2/2

LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 8 comma 3 D.Lgs 117/2017 lettera b)

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

“la corresponsione a **lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti**, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)”

ENTI DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

APS

LAVORATORI DIPENDENTI

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

LIMITI

Il numero dei lavoratori non può essere superiore ai seguenti limiti:

- al 50% del numero dei volontari
- o
- al 5% del numero degli associati

ENTI DEL TERZO SETTORE (RUNTS) ODV

LAVORATORI DIPENDENTI

Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta

LIMITI

In ogni caso **il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari**

ENTI DEL TERZO SETTORE (RUNTS) ODV

AMMINISTRATORI

- Tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate
- Si applicano le cause di ineleggibilità decadenza stabilite dall'art. 2382 del codice civile
- Ai componenti dell'organo di amministratore non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (vale una semplice autocertificazione di atto notorio)

Decreto legislativo - 03/07/2017, n.117 - Gazzetta
Uff. 02/08/2017, n.179

ARTICOLO N.16

Lavoro negli enti del Terzo settore

1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). **In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere superiore al rapporto uno a otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

Decreto legislativo - 03/07/2017, n.117 - Gazzetta
Uff. 02/08/2017, n.179 1/5

ARTICOLO N.17

Volontario e attivita' di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e **sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.**
2. **Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.**

Decreto legislativo - 03/07/2017, n.117 - Gazzetta
Uff. 02/08/2017, n.179 2/5

ARTICOLO N.17

Volontario e attivita' di volontariato

3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Decreto legislativo - 03/07/2017, n.117 - Gazzetta

Uff. 02/08/2017, n.179

3/5

ARTICOLO N.17

Volontario e attivita' di volontariato

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una **autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali è ammessa questa modalita' di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivita' di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Decreto legislativo - 03/07/2017, n.117 - Gazzetta
Uff. 02/08/2017, n.179 4/5

ARTICOLO N.17

Volontario e attivita' di volontariato

5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attivita' di soccorso per le organizzazioni di cui all'[articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7](#), della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'[articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#), della Provincia autonoma di Trento.

Decreto legislativo - 03/07/2017, n.117 - Gazzetta
Uff. 02/08/2017, n.179

5/5

ARTICOLO N.17

Volontario e attivita' di volontariato

6. Ai fini del presente Codice **non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali** nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attivita' di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale ².

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che prestano le attivita' di cui alla [legge 21 marzo 2001, n. 74](#)

Decreto legislativo - 03/07/2017, n.117 - Gazzetta
Uff. 02/08/2017, n.179 1/5

ARTICOLO N.18

Assicurazione obbligatoria

- “ 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari **devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.**
- “ 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
- “ 3. La copertura assicurativa e' elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

OBBLIGO DI PUBBLICITA'

Si pone in evidenza, infine, che l'art. 14, co. 2, dispone che “gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro annui devono** in ogni caso **pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet**, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

ASD – SSD A R.L. - CONI

LEGGE DELEGA SUL RIORDINO DEL CONI E DISCIPLINA SPORTIVA

Con il Disegno di legge 1603 bis del 15/02/2019 il Governo avrebbe dovuto adottare entro il 06/08/2019 (ormai passato) uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e di tutta la disciplina del settore sportivo.

Allo stato attuale nulla è variato rispetto al passato.

ASD – SSD A R.L.

TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI LAVORO tra asd/ssd e lavoratori:

a) Titolari di partita IVA:

- conferimento incarico
- emissione fattura
- eventuali versamenti di rit. acconto/previdenziali
- eventuali assicurazioni prof.li o contro gli infortuni

b) Collaborazioni endoassociative sportive (compensi sportivi e collaborazioni amministrativo-gestionali):

- compensi per l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
- compensi per prestazioni amministrativo-contabili

ASD – SSD A R.L.

b) compensi per l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

(La disposizione che li regola è l'art. 67 comma 1 lettera m del TUIR)
sono redditi diversi,, quelli *“erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”*

possono essere ricondotti a:

<Compensi riconosciuti ad istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche, atleti ed altre figure analoghe>

ASD – SSD A R.L.

Peculiarità:

- Nessuna contribuzione previdenziale INPS e INAIL
- Dubbi sull'obbligo di comunicazione preventiva al centro per l'impiego
- Nessuna ritenuta fino a 10.000,00 euro
- Ritenuta a titolo di imposta pari al 23% + addizionale regionale fino a 28.158,00 euro
- Ritenuta a titolo di acconto pari al 23% + addizionale regionale e una tassazione ordinaria Irpef per la parte eccedente 28.158,00 euro

(Allegati 1-2-3-4)

ASD – SSD A R.L.

b) collaborazioni amministrativo-gestionali-contabili:

(La disposizione che li regola è l'art. 67 comma 1 lettera m del TUIR)
sono redditi diversi,, quelli *“erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”*

possono essere ricondotti a:

<Compensi riconosciuti a chi svolge lavoro di segreteria tipico di questo genere di enti, o che svolga per la ASD/SSD mansioni amministrativo-contabili-gestionali di natura non professionale>

n.b.: è necessario effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto al Centro per l'impiego

ASD – SSD A R.L.

c) collaborazioni occasionali:

possono essere ricondotte a:

<tutte quelle forme di lavoro che non sono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, o mansioni amministrativo contabili-gestionali di natura non professionale>

Il rapporto di lavoro occasionale segue le regole ordinarie, quindi le procedure da adottare sono:

- Conferimento di incarico
- Ricevuta di prestazione occasionale
- Applicazione della ritenuta d'acconto 20%
- Certificazione Unica
- Obbligo contributivo gestione separata INPS in caso di superamento del limite annuale individuale del percettore di € 5.000

ASD – SSD A R.L.

TASSAZIONE

La disciplina fiscale dei compensi per Attività Sportiva dilettantistica prevede una tassazione in tal modo:

- “ una esenzione totale dei compensi percepiti fino all’importo di € 10.000,00 nel periodo di imposta; i compensi non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef.
- “ Sugli ulteriori € 20.658,28 percepiti nell’anno d’imposta è operata una ritenuta a titolo d’imposta ai fini Irpef del 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale. Anche questi compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi.
- “ Sulle somme eccedenti € 30.658,28 è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (pari al primo scaglione Irpef) sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. Questa parte di reddito deve essere assoggettata ad Irpef in modo ordinario in dichiarazione dei redditi.

ESEMPI

ASD – SSD A R.L.

ADEMPIMENTI

- “ **Obbligo di certificare i compensi corrisposti (anche inferiori a 10.000 euro) attraverso la CU.**

PARTICOLARITA': familiari a carico

- “ **Fino ai € 10.000,00 i compensi non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente**
- “ **Tutti i redditi eccedenti concorrono a formare reddito per il percettore.**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



L'IMPRESA SOCIALE



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Con il Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112 si dà atto alla revisione della disciplina generale in materia di Impresa Sociale così come previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera c della Legge n. 106 del 06 giugno 2016.

Il Decreto Legislativo 112/2017 ha abrogato nella totalità il Decreto Legislativo 24 marzo n. 2006 n. 155, che disciplinava in precedenza l'Impresa Sociale.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

L'Impresa Sociale è stata introdotta nel 2006 con il Dlgs 155 ma nei 13 anni trascorsi, ne sono state costituite solo 1.367.

Diversi i motivi che hanno frenato il decollo dell'Impresa sociale.

In particolare il divieto di distribuire utili e l'assenza di agevolazioni fiscali.



Cooperative Sociali di diritto Imprese Sociali

Le Cooperative Sociali ed i loro Consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di Imprese Sociali.



Nozione e qualifica

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale gli enti privati, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.



Nozione e qualifica

L' Impresa sociale non è una categoria autonoma ma è una **QUALIFICA** che possono assumere **Enti o Società.**



Enti che possono essere Imprese Sociali

Snc e Sas

Spa, sapa e
srl

Società
consortili

Società
cooperative

Enti
commerciali

IPAB



Enti che **NON** possono essere **Imprese Sociali**

Srl a unico socio
persona fisica

Amministrazioni
pubbliche

Fondazioni
bancarie

Enti religiosi (se
non con patrimoni
e scritture separati)

Enti i cui atti costitutivi limitino, anche
indirettamente, l'erogazione dei beni e
dei servizi in favore dei soli soci o
associati



Nozione e qualifica

L'Impresa sociale ha nella definizione alcuni concetti fondamentali:

attività
d'impresa di
interesse
generale;

assenza di scopo
di lucro;

modalità di
gestione
responsabile e
trasparente con
il coinvolgimento
di lavoratori,
utenti e terzi.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Art. 2 Attività di interesse generale

- Al tradizionale ambito, già contemplato dal D.Lgs. 155/2006
 - interventi e servizi sociali
 - interventi e prestazioni sanitarie
 - prestazioni socio-sanitarie
 - educazione, istruzione e formazione professionale
 - tutela dell'ambiente
 - tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
 - formazione universitaria e post-universitaria
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
 - formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e alla prevenzione del bullismo
 - servizi strumentali alle imprese sociali
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati , con disabilità o senza fissa dimora, nella misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Art. 2 Attività di interesse generale

- La riforma **aggiunge** le attività che hanno come oggetto:
 - la ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
 - la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
 - la cooperazione allo sviluppo
 - il commercio equo e solidale
 - l'alloggio sociale
 - l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
 - il microcredito
 - l'agricoltura sociale
 - l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
- L'elenco delle attività può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Art. 2

Attività di interesse generale

- Si intende svolta in via principale, l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Di conseguenza potranno svolgere anche attività diverse.



Art. 3

Assenza di scopo di lucro

- Con la riforma viene confermato il divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. L'impresa deve destinarli all'incremento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
- Nelle imprese sociali costituite nella forma di società è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.
- Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi non proporzionali all'attività svolta o comunque superiori a quelli corrisposti da enti che operano nei medesimi o analoghi settori;
 - la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Art. 3 Assenza di scopo di lucro

- Eccezioni al divieto di distribuire utili :
- viene stabilito che l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili o avanzi di gestione annuali (dedotte le perdite maturate negli esercizi precedenti):
 - ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT;
 - alla distribuzione di dividendi, in misura inferiore al tasso massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali;
- ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

n.b.

1/2

- **Indipendentemente dall'oggetto dell'attività svolta, il d.lgs. n. 112/2017 considera attività di impresa sociale quella svolta da imprese in cui siano occupati:**
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, n. 99, regolamento (Ue) n. 651/2014 della commissione europea del 17 giugno 2014;
- persone svantaggiate o con disabilità (ai sensi dell'art. 112, comma 2, d.lgs. n. 50/2016), nonché persone beneficiarie di protezione internazionale (d.lgs. n. 251/2007) e persone senza fissa dimora (iscritte nel registro di cui all'art. 2, quarto comma, della legge n. 1228/1954, le quali versino in condizione di povertà tale da non poter reperire o mantenere un'abitazione in autonomia).



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

n.b.

2/2

- **La qualifica si impresa sociale sussiste se contemporaneamente si verificano 3 condizioni:**
 - il numero dei soggetti riconducibili alle summenzionate categorie e impiegati nell'impresa non deve essere inferiore al 30% dei lavoratori;
 - i lavoratori ascrivibili alla categoria dei "lavoratori molto svantaggiati" non possono essere computati per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione;
 - le particolari situazioni di svantaggio, disabilità, abituale povertà, necessità di protezione internazionale devono essere attestate in conformità alla vigente normativa.



Art. 5 Costitu zione

- Viene confermata la costituzione per atto pubblico.
- L'atto costitutivo deve specificare:
 - il carattere sociale dell'impresa
 - l'oggetto sociale
 - l'assenza dello scopo di lucro.
- Gli atti costitutivi, modificativi e gli altri atti dell'impresa devono essere depositati entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso il registro delle imprese.



Art. 6 Denominazione

- La denominazione o ragione sociale, deve contenere l'indicazione di **impresa sociale**.



Art. 7 Cariche sociali

- L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa la nomina di componenti degli organi sociali.
- In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo è riservata all'assemblea dei soci od associati.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Art. 7 Cariche sociali

- L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.



Art. 9

Scritture contabili

- Le imprese sociali hanno l'obbligo della contabilità ordinaria e devono:
 - tenere il libro giornale e quello degli inventari
 - devono redigere e depositare, presso il registro delle imprese, il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, nel rispetto delle norme codicistiche (la vecchia normativa parlava di situazione patrimoniale ed economica dell'impresa)



Bilancio sociale



*L'impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, **della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.***




Bilancio Sociale

L'Agenzia delle Onlus nel 2010 così definisce il bilancio sociale "uno strumento di **accountability**, ovvero di **rendicontazione** delle **responsabilità, dei comportamenti e dei risultati** sociali, ambientali ed economici **delle attività** svolte dall'organizzazione".

Dal bilancio sociale deve emergere **l'impatto sociale** delle attività svolte dall'Impresa. Deve essere pertanto possibile una valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti e dei benefici ricadenti sulla comunità di riferimento rispetto agli obiettivi individuati; **deve rappresentare la misurazione dei risultati ottenuti non solo in termini economici.**



Bilancio Sociale





Bilancio Sociale

Le **Linee Guida** per la redazione del **bilancio sociale**, approvate con Decreto Del Ministero del Lavoro e Politiche sociali il **04 luglio 2019** prevedono dei principi di redazione e dei contenuti obbligatori.



10 Principi

Rilevanza

Completezza

Trasparenza

Neutralità

Competenza

Comparabilità

Chiarezza

Veridicità e
Verificabilità

Attendibilità

Autonomia



1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

- a) Eventuali *standard* di rendicontazione utilizzati;
- b) Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione;
- c) Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione.

2) Informazioni generali sull'ente

- a) Nome dell'ente;
- b) Codice fiscale;
- c) Partita IVA;
- d) Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo Settore (es. APS, ODV, etc.);
- e) Indirizzo sede legale;
- f) Altre sedi;
- g) Area territoriale di attività;
- h) Valori e finalità perseguite (missione dell'ente)¹
- i) Attività statutarie individuate (oggetto sociale);
- j) Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;
- k) Collegamento con altri Enti del Terzo Settore;
- l) Contesto di riferimento.

3) Struttura, governo e amministrazione

- a) Consistenza e composizione della base sociale;
- b) Sistema di governo e controllo:
 - i) Nominativo degli amministratori;
 - ii) Nominativo degli altri componenti cariche sociali;
 - iii) Data di prima nomina;
 - iv) Periodo in cui rimangono in carica;
 - v) Eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati;
- c) Mappatura dei principali *stakeholders* e modalità del loro coinvolgimento:²
 - i) Personale;
 - ii) Soci;
 - iii) Finanziatori;
 - iv) Clienti/utenti;
 - v) Fornitori;
 - vi) Pubblica amministrazione;
 - vii) collettività.

4) Persone che operano per l'ente

- a) Tipologia, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l'ente:
 - i) Con una retribuzione;
 - ii) A titolo volontario;
- b) Attività di formazione e valorizzazione realizzate;
- c) Contratto di lavoro applicato ai dipendenti;
- d) Natura delle attività svolte dai volontari;





e) Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e importi rimborsi ai volontari³

- i) Emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
- ii) Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente;
- iii) In caso di rimborso ai volontari, a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione;
- iv) Importo dei rimborsi complessivi annuali e numero dei volontari che ne hanno usufruito.

5) Obiettivi e attività

a) Informazioni qualitative e quantitative:

- i) Azioni realizzate nelle diverse aree di attività;
- ii) Benefici diretti e indiretti;
- iii) *Output* risultanti dalle attività poste in essere;
- iv) Effetti prodotti sui principali *stakeholders*;

b) Elementi e fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure per prevenire tali situazioni.

6) Situazione economico finanziaria

a) Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati;

b) Informazioni sulla raccolta fondi:

- i) Finalità delle raccolte;
- ii) Strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione;

c) Criticità segnalate dagli amministratori emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni per mitigare gli effetti negativi.

7) Altre informazioni

a) Indicazione sui contenziosi/controversie in corso, rilevanti ai fini della rendicontazione sociale;

b) Informazioni di tipo ambientale⁴ se rilevanti con riferimento all'attività dell'ente:

- i) Tipologie di impatto ambientale connesse all'attività svolta;
- ii) Indicatori di impatto ambientale e variazione dei valori;
- c) Altre informazioni di natura non finanziaria;

d) Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e approvazione del bilancio:

- i) Numero partecipanti;
- ii) Principali questioni trattate;
- iii) Decisioni adottate.

8) Monitoraggio svolto dall'Organo di controllo

a) Per le imprese sociali (con esclusione delle cooperative sociali):

i) Svolgimento da parte dell'impresa sociale, in via stabile e principale, delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017;

ii) Perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro:

- 1) Destinazione degli utili;
- 2) Osservanza divieto di distribuzione indiretta di utili;
- iii) Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi;

iv) Adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori;

b) Per gli altri ETS:

i) Esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;





ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



Introduzione

I numeri del 2018
Aree di intervento
Cari Amici
Grazie Prof!
La formica ANT

1. Il Mondo ANT

p.11 I valori
p.12 Codice Etico e Sociale
p.14 Testimonianze: la persona al centro
p.16 Nota metodologica
p.17 Governance
p.18 Missione e contesto
p.19 Perché è importante il contesto in cui viviamo
p.20 La nostra storia
p.21 Quarantesimo anniversario
p.22 La missione di ANT e gli SDGs
p.24 Ecosistema di ANT. Mappatura degli stakeholder
p.26 Matrice di materialità

2. Organizzazione ANT

p.29 Le risorse umane
p.30 Donatori e aziende
p.32 Delegazioni e Charity Point
p.33 I Volontari

3. Le Aree di intervento

p.37 Assistenza
p.42 Prevenzione
p.46 Formazione
p.50 Ricerca

4. Il valore economico creato

p.53 Policy e linee guida
p.54 Valutazione dell'impatto sociale
p.55 Sostenibilità ambientale
p.56 Uso efficace ed efficiente delle risorse
p.57 La raccolta fondi
p.58 Rendiconto gestionale dell'esercizio 2018
p.59 Linee di sviluppo 3-5 anni



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT





ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



Are di intervento



ASSISTENZA

Assistenza socio- sanitaria gratuita e domiciliare ai malati di tumore e alle famiglie garantita 365 giorni l'anno, in 11 regioni, da 23 équipe retribuite composte da medici, infermieri e psicologi.

ant.it/cosa-facciamo/assistenza



PREVENZIONE

Prevenzione oncologica gratuita con visite per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali, consulenze nutrizionali e programmi di educazione alla salute effettuati da specialisti retribuiti.

ant.it/cosa-facciamo/prevenzione



FORMAZIONE

Aggiornamento scientifico per professionisti sanitari e personale ANT, formazione per volontari e caregiver, sensibilizzazione su temi di prevenzione, cure palliative, volontariato per scuole e cittadini.

ant.it/cosa-facciamo/formazione



RICERCA

Ricerca clinica (oncologia, psico-oncologia e cure palliative) per migliorare la qualità delle cure rivolte ai malati di tumore. In assistenza domiciliare e ai familiari coinvolti.

ant.it/cosa-facciamo/ricerca





ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



I valori



Il Progetto Eubiosia è il "corpo" ed i suoi "valori morali" sono l'anima di ANT.

Eubiosia s. f. Insieme delle qualità che conferiscono dignità alla vita. Dal greco antico eu- ('buono') e bios ('vita').
Professor Franco Pannuti, Fondatore

CENTRALITÀ DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

La persona malata e la sua famiglia sono al centro di una rete composta dagli specialisti ospedalieri, i medici di medicina generale, i servizi del SSN e gli operatori ANT che forniscono con il loro servizio il supporto umano e professionale per orientarsi al meglio, coerentemente con i bisogni assistenziali del paziente.

GRATUITÀ L'assistenza ANT è gratuita per tutti, sempre.

EGUAGLIANZA L'erogazione dei servizi è uguale per tutti, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, censo, opinioni politiche, provenienza geografica in cui il servizio è offerto.

IMPARZIALITÀ gli operatori sanitari hanno obbligo di comportarsi, nei confronti dei malati, con obiettività, giustizia e imparzialità.

CONTINUITÀ L'erogazione dell'assistenza è continuativa, regolare e senza interruzioni.

DIRITTO DI SCELTA La Fondazione salvaguarda la libertà di scelta della

persona nell'ambito delle possibilità offerte da altri soggetti erogatori di servizi, favorendo il lavoro in rete tra tutti gli attori coinvolti nell'assistenza al malato.

PARTECIPAZIONE La partecipazione degli utenti è garantita sia attraverso un'informazione completa che attraverso la possibilità di esprimere suggerimenti e reclami.

EFFICIENZA ED EFFICACIA Insieme all'eccellenza del servizio, sono obiettivi che consentono di ottenere risultati ottimali utilizzando le risorse senza sprechi o duplicazioni.

TRASPARENZA L'assistenza viene fornita in forma totalmente gratuita per il malato di tumore e per la sua famiglia senza contropartite o condizionamenti. La trasparenza ispira l'operato della Fondazione in tutti gli ambiti.

PROPORZIONALITÀ DELLE CURE La Fondazione ha formato i suoi professionisti a operare nel rispetto della vita adeguando le terapie alle necessità del paziente perseguendo condotte terapeutiche che rituggono in egual modo l'accanimento terapeutico e l'abbandono del malato.



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



Testimonianza: la persona al centro

Eccellenza

Volevo condividere con tutti voi quanto accaduto a mia madre, Elena, nei primi mesi di questo anno. Mamma viene dimessa dall'ospedale nella seconda metà di gennaio con la certezza che non ce la farà: ci dicono che le restano poch mesi di vita. Il tumore le ha già invaso le ossa. In realtà non saranno neanche due i mesi! Scelgo di rivolgermi a Fondazione ANT perché ne parlano bene in termini di servizio offerto.

Valore della persona

Con mia grande sorpresa, dal momento della richiesta passano pochissimi giorni e, prima che si riunisca la commissione dei medici presso la ASL di competenza, mamma riceve la visita della dottoressa e di una infermiera della vostra associazione. Rimango colpita perché la dottoressa mi riferisce che è venuta a rendersi conto di persona della reale situazione per affrontare la commissione e determinare la giusta assistenza. Visitano mamma e mi accorgo della loro professionalità e gentilezza, ciò non rimarrà una sensazione e non sarà un episodio isolato.

Al secondo incontro, alla dottoressa, si unisce l'infermiera che resterà lei fino alla fine, le visite sono settimanali. Entrambe sono molto chiare nelle loro direttive per una corretta assistenza di noi caregiver. La dottoressa mi colpisce perché ogni volta, nonostante abbia sicuramente diverse visite in giornata, si comporta come se mamma fosse l'unica paziente del giorno.



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



Missione e contesto

I più recenti rapporti sulla spesa sanitaria pubblica e dei singoli tratteggiano uno scenario preoccupante: fondi pubblici in calo (il divario tra spesa pubblica italiana e spesa media Unione Europea si attese attorno al 37% nel 2017); crescente disparità geografica, soprattutto tra Nord e Sud del Paese; liste di attesa sempre più lunghe per accedere ai servizi; spesa sanitaria privata ridotta con un 17% di famiglie che hanno limitato la spesa sanitaria e oltre un milione di nuclei familiari che ha rinunciato completamente a curarsi, pur sapendo che il 20-30% dei tumori si può prevenire adottando stili di vita corretti e sottoponendosi con regolarità a visite ed esami di diagnosi precoce.

Entrando nello specifico del nostro ambito, poi, il recente Rapporto del Ministero della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 sul dolore (la legge del 2010 che per la prima volta ha garantito l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato) evidenzia un miglioramento nell'assistenza e nelle cure palliative a domicilio che però rimangono ancora molto lontane dal bisogno potenziale della popolazione. Basti pensare che ogni anno in Italia si registrano 373.000 nuovi casi di tumore maligno (pari a circa 1.000 diagnosi al giorno) e che dei quasi 170.000 pazienti oncologici che ogni anno muoiono nel nostro Paese, poco più di 40.000 vengono intercettati dalle reti di cure palliative a domicilio o in hospice.

Parallelamente restano fermi, nel momento in cui scriviamo, i decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore che il mondo non profit attende da oltre un anno. Un segno, probabilmente, di quanto il coinvolgimento del Terzo Settore nelle scelte e nelle decisioni strategiche del nostro Paese sia ancora un obiettivo lontano, nonostante questo mondo, espressione della società civile, si sia fatto da sempre carico, prima in modo spontaneo e poi sistematicamente, dei bisogni delle persone, ponendo in essere esperienze generative di valore e capaci di trasformare e moltiplicare la donazione, sia essa di tempo che di denaro, in risorse a beneficio di tutti.

ANT in questi anni ha trasformato la raccolta fondi messa a punto dai volontari e la generosità di privati e aziende in assistenza domiciliare gratuita per oltre 130.000 malati oncologici e mettendo a disposizione della popolazione 196.000 visite per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali.

Nell'ultimo triennio abbiamo anche avviato un processo di misurazione dell'impatto, evidenziando il valore aggiunto che ANT restituisce alla società e pari quasi al doppio degli investimenti.

Molto resta ancora da fare: attualmente in Italia più del 40% dei malati oncologici passa gli ultimi momenti della propria vita in ospedale, con costi umani ed economici altissimi. Il nostro impegno è perché nessun malato, nessuna famiglia, sia più lasciata sola in questo percorso.



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



La nostra storia

ANT, nata da un'idea del professor Franco Pannuti, primario della Divisione di oncologia dell'Ospedale Malpighi del capoluogo emiliano dal 1972 al 1997, è cresciuta negli anni raggiungendo una rilevanza nazionale. Dalla prima sede di Bologna, il modello assistenziale ANT ha saputo replicarsi in tante regioni, rispondendo a precisi bisogni della popolazione: da Taranto nel 1988 a Napoli e le Marche negli anni Novanta, fino a Firenze nel 1995, Brescia e Potenza nel 2001, per arrivare alle più recenti aperture a Perugia, Rimini e Milano.

Ecco alcune delle principali tappe della Fondazione:

- ▶ 1978 Nasce a Bologna l'Associazione Nazionale Tumori (ANT) per iniziativa del professor Franco Pannuti e di altri 12 volontari
- ▶ 1985 Parte l'assistenza domiciliare con la prima équipe a Bologna
- ▶ 2002 ANT diventa Fondazione ANT Italia ONLUS
- ▶ 2004 Partono i primi progetti di prevenzione oncologica (Progetto Melanoma)
- ▶ 2005 Viene inaugurata l'Istituto delle Scienze Oncologiche, della Solidarietà e del Volontariato a Bologna
- ▶ 2011 Inaugurazione del "Centro di Prevenzione e Diagnosi Precoce" presso l'Istituto ANT di Bologna: cinque nuovi ambulatori dedicati alla prevenzione oncologica che affiancano le strutture già esistenti a Bologna e in altre sedi ANT e l'Ambulatorio Mobile
- ▶ 2015 Il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT ottiene il certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe srl
- ▶ 2016 ANT sottoscrive un Protocollo d'intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
- ▶ 2017 Diventa operativa la Residenza ANT "Giuseppina Melloni" a Pieve di Cento, uno spazio donato attraverso lascito testamentario ora adibito ad attività di prevenzione oncologica e day hospital al servizio del territorio.
- ▶ 2018 ANT compie quarant'anni, celebrati tra le altre cose con un francobollo commemorativo e con la mostra itinerante "Medici senza cariche".



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



La missione di ANT e gli SDGs

Nel 2018, ANT ha intrapreso un percorso finalizzato ad inquadrare il proprio operato nel panorama nazionale ed Internazionale, riconducendo i propri obiettivi ai **Sustainable Development Goals (SDGs)**, definiti dalle Nazioni Unite nell'ambito dell'Agenda 2030. Gli SDGs intendono contribuire ad uno sviluppo sociale ed economico più sostenibile finalizzato a porre fine alla povertà e lottare contro le ineguaglianze.

Le attività condotte da ANT sono caratterizzate da un forte allineamento con quanto previsto dall'**Obiettivo 1: Sconfiggere la povertà**. Il recente rapporto FAVO ha evidenziato che in Italia ci sono circa 3.300.000 pazienti oncologici, per cui il SSN spende circa il 14% della spesa sanitaria complessiva. Ossia circa 16 miliardi di euro. Nonostante questo, il malato di tumore deve spesso integrare personalmente questa spesa, per sopperire ad una serie di esigenze sia di tipo medico che assistenziale, non del tutto compensate dall'assistenza pubblica. ANT combatte situazioni di disagio anche economico con diversi servizi socio-assistenziali quali la consegna a domicilio di pacchi alimentari e di pasti.

ANT aderisce anche all'**Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età**. Con particolare attenzione per il punto 3.8. Conseguire una copertura sanitaria universale, l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti.

Fondazione ANT aderisce convintamente all'**Obiettivo 4 sull'istruzione di qualità**, perseguito attraverso un'intensa attività di formazione nelle scuole e all'**Obiettivo 5 sulla parità di genere**. La presenza di una percentuale 66% di donne nell'organico ANT ne è una testimonianza.

L'impegno di ANT si concretizza inoltre nel perseguimento dell'**Obiettivo 9: Imprese, innovazione e infrastrutture** con un focus sull'evoluzione digitale dei sistemi di gestione e di front office per lo sviluppo di iniziative multicanale con le famiglie e gli assistiti e lo sviluppo di nuovi progetti di ricerca clinica allargando l'intervento a favore dei caregiver e dei pazienti non oncologici.

Anche l'**Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze** rientra nelle attività di ANT. Il già citato Rapporto sullo stato di attuazione della legge n. 38 sul dolore evidenzia un accesso alle cure palliative e all'assistenza molto lontano dal bisogno potenziale della popolazione. ANT è costantemente al lavoro per offrire pari condizioni di assistenza e cura a tutti i cittadini.

Infine, in linea con quanto disposto dall'**Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi**, ANT considera fondamentale la collaborazione costante tra il Terzo Settore, le Pubbliche Amministrazioni, il settore privato e la società civile, grazie all'attivazione di collaborazioni inclusive costruite su principi e valori comuni.



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



Ecosistema ANT Mappatura degli stakeholder

Con la mappatura dei propri stakeholder (sotto riportata), Fondazione ANT ha inteso identificare tutti i portatori di interesse che orbitano nella sfera delle sue attività, analizzandone relazioni e grado di coinvolgimento.

*Lo stakeholder è ogni gruppo o individuo che può incidere sugli obiettivi aziendali o essere condizionato dal conseguimento degli stessi”
(Robert Edward Freeman)*

Sistema interno	Sistema dei beneficiari dei servizi erogati	Sistema professionale ed economico
Dipendenti e collaboratori	Assisti e loro familiari	Partner e Fornitori (sanitari e non)
Professionisti socio-sanitari (medici- infermieri-psicologi-farmacisti-nutrizionisti- assistenti sociali, fisioterapisti)	Comunità locale e cittadini	Scuola, Università, Enti di Formazione, Comunità Europea
Volontari	Aziende sanitarie locali e Ministero della salute	Sistema Istituzionale e ambientale
Stagisti e servizio civile		Comunità scientifica nazionale e internazionale
Donatori		Media e organi di informazione
		Imprese e Multinazionali



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



Le risorse umane

La Fondazione da sempre investe nelle persone, consapevole di come il capitale umano sia la ricchezza più grande di un'organizzazione.





ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



Donatori e aziende

I donatori, privati e aziende, sono i veri motori di ANT.

 **116.085**
PREFERENZE 5X1000

 **20.678**
DONATORI

 **1.034**
AZIENDE DONATRICI

WELFARE AZIENDALE E ACADEMY ANT

È in aumento il numero di aziende italiane coinvolte in attività di responsabilità sociale d'impresa. All'inizio degli anni 2000 anche ANT ha avviato questo percorso condiviso con il mondo profit, con l'intento comune di promuovere comportamenti socialmente attivi e contribuire alla formazione di cittadini responsabili.

Negli anni ANT ha sviluppato diversi sistemi di dialogo con il mondo corporate ed è oggi in grado di proporre alle aziende diversi tipi di coinvolgimento, sia dal punto di vista del welfare aziendale, sia dal punto di vista della brand reputation.

Sono diverse le formule per una collaborazione:

- ▶ welfare aziendale (visite di prevenzione e incontri sui corretti stili di vita);
- ▶ volontariato d'impresa;
- ▶ sostegno ai progetti della Fondazione;
- ▶ sostegno a eventi a favore di ANT;
- ▶ partnership nella promozione di ANT e delle sue campagne;
- ▶ cause-related marketing;
- ▶ gift in kind: donazioni di prodotti o servizi;
- ▶ prodotti ANT per omaggi aziendali.

Dell'esperienza maturata negli anni, è nata Academy ANT con lo scopo di sistematizzare lo scambio di esperienze virtuose, migliorarle e innovarle. Academy ANT è un tavolo di lavoro sempre aperto a cui partecipano manager e imprenditori che condividono le loro esperienze di welfare e aiutano ANT a proiettarsi nel futuro di questo meccanismo vincente.

 [Link al sito web
ant.it/sostenitori-ant](http://ant.it/sostenitori-ant)



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



CERTIFICAZIONE

Fondazione ANT ha adottato dal 2015 una gestione dell'assistenza domiciliare oncologica basata sulle norme ISO 9001 stabilite dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO - International Organization for Standardization), ente Internazionale che periodicamente stabilisce le good practices nella gestione dei processi aziendali. Il sistema qualità consente un'agevole gestione e ottimizzazione delle attività operative di cui è composta l'assistenza, obbliga al monitoraggio continuo degli indicatori di ciascun insieme di attività (processo), prescrive il rilevamento dei livelli di qualità percepita dai fruitori del servizio e inserisce nella gestione dei gruppi di lavoro momenti di verifica delle attività con accertamenti sul campo (audit). Il processo di certificazione inoltre tende allo sviluppo delle risorse professionali che erogano il servizio che devono essere inserite con accuratezza in organico, monitorate

periodicamente e formate lungo tutto il percorso lavorativo. Grazie alla certificazione ISO l'insieme delle attività di governance del servizio di assistenza domiciliare possono essere sviluppate in un quadro coerente, che governa il cambiamento verso il miglioramento continuo.



INDICATORI DI QUALITÀ

Soddisfazione Assistenza ANT

La rilevazione della soddisfazione sull'assistenza erogata in ambito sanitario è ormai un elemento indispensabile per fornire un servizio atto a garantire la migliore qualità di vita al paziente e alla sua famiglia. Il grado di soddisfazione dei servizi viene considerato un importante outcome da investigare e ANT lo valuta ad assistenza conclusa attraverso un questionario per la comprensione di quanto il familiare/caregiver sia rimasto soddisfatto dell'assistenza prestata al suo caro. Il questionario viene inviato al domicilio del familiare/caregiver per posta.

3.291 schede di soddisfazione inviate
687 (26,9%) esaminate
91,5% del caregiver è risultato soddisfatto/ molto soddisfatto dell'assistenza globale ANT

Rilevazioni telefoniche

Nel 2018, gli psicologi ANT hanno effettuato 2.361 rilevazioni telefoniche della soddisfazione dell'utenza in 20 province dove è attiva l'assistenza. Il 68,9% dei familiari raggiunti dalle chiamate ha risposto alle domande per un totale di 1.617 persone. Il 98,2% si è dichiarato soddisfatto della rapidità di presa in carico del paziente da parte delle équipe ANT, il 96,2% ha riscontrato negli operatori la disponibilità e capacità comunicativa auspicata e per il 91,1% del campione il personale ANT è stato tecnicamente in grado di controllare i sintomi fisici e i problemi della malattia. Il 97,1% consiglierebbe ANT.

Luogo Del Decesso

Nell'ambito delle Cure Palliative domiciliari un importante indicatore di qualità del servizio assistenziale è il luogo del decesso e il domicilio risulta essere quello preferito. Nel già citato Rapporto al Parlamento, risulta che solo nel 40% dei casi il decesso avviene al proprio domicilio contro il 75% dei pazienti ANT.



Link al sito web
ant.it/cosa-facciamo/assistenza/indice-qualita-del-servizio/



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



FORMAZIONE

Formazione e aggiornamento scientifico

Al fine di garantire elevati standard qualitativi sia nei percorsi assistenziali sia nella ricerca scientifica, ANT progetta e coordina attività di formazione blended (frontale e su campo) in ambito di cure palliative, oncologia, psico-oncologia, bioetica e organizzazione dei percorsi di cura. Inoltre sviluppa azioni di sensibilizzazione ed educazione ai temi della salute bio-psico-socio-spirituale, della prevenzione oncologica, della solidarietà e del volontariato.

Formazione professionale e aggiornamento scientifico attraverso:

- ▶ corsi e convegni periodici di aggiornamento professionale inseriti nel programma di Educazione Continua in Medicina (ECM).
- ▶ stage e tirocini per la didattica professionalizzante di medici, psicologi e infermieri

Incontri accreditati per l'Educazione Continua in Medicina (ECM):



12

3 SEMINARI, 6 CONVEGNI, 3 CORSI DI APPROFONDIMENTO



110.2

CREDITI ECM EROGATI



766

PARTECIPANTI CORSI ECM PER OPERATORI SANITARI



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



PROGETTI EUROPEI

L'impegno di Fondazione ANT in Europa si è aperto diversi anni fa con l'adesione tuttora attiva al progetto European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). Uno dei pilastri principali dell'EIP on AHA sono gli Action Groups su temi specifici relativi all'invecchiamento attivo e in buona salute. ANT è coordinatore per l'area caregiver dell'Action Group A3 Lifespan Health promotion and Prevention of age related fragility and disease, mentre per l'Action Group B3 Integrated care ha sviluppato due iniziative riconosciute dalla Commissione Europea come best practice.

Nel 2018 ANT ha collaborato attivamente a due progetti europei: **ORION**, progetto europeo dedicato all'integrazione dei principi della ricerca e dell'innovazione responsabile "open" nelle politiche dei finanziatori e nelle attività condotte dagli enti di ricerca, e **SPAC**, "Supporting People Affected by Cancer in their Social and Professional life", progetto europeo finanziato da Erasmus Plus di cui Fondazione ANT fa parte insieme ad altri 5 partner internazionali come la realtà rumena Institutul Posticoel Phoenix, APSCO - Asociatia pentru Servicii si Comunicare In Oncologie, UMF Cluj-Napoca, Rize Anadolu Saglik Meslek Lisesi dalla Turchia e Institut INPRO dalla Repubblica Ceca.



ORION has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 741527.



Erasmus+



Gran Bretagna
▶ The Brabham Institute



Germania:
▶ Max - Delbruck - Centrum Fur Molekulare Medizin In Der Helmholtz - Gemeinschaft



Repubblica Ceca
▶ Jihomoravske Centrum Pro Medizinarodni Mobilitu, Zajmove Sdruzeni Pravnickych Osob
▶ Masarykova Univerzita



Spagna
▶ Fundació Centre de Regulació Genòmica
▶ Universitat Autònoma de Barcelona
▶ Instituto de Salud Carlos III



Svezia
▶ Vetenskap & Allmanhet



Repubblica Ceca
▶ Institut INPRO



Romania
▶ Asociatia pentru Servicii si Comunicare In Oncologie
▶ UMF Cluj-Napoca



Turchia
▶ Rize Anadolu Saglik Meslek Lisesi



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



Valutazione dell'impatto sociale

Le organizzazioni non profit più mature sono chiamate in maniera crescente a confrontarsi con la misurazione dell'impatto sociale, per meglio comprendere e gestire gli effetti attesi e non attesi delle proprie azioni. Già nel 2016, ANT ha avviato con Human Foundation un percorso di misurazione per valutare il valore sociale, creato grazie all'impiego dei fondi raccolti.

I risultati emersi dal processo di misurazione evidenziano un ratio SROI di 1,90: ossia, per ogni euro investito, il valore prodotto è di 1,90 euro.

1€ = 1,90€

Studio sulla misurazione dell'impatto sociale di ANT condotto da Human Foundation

METODO SROI

L'analisi è stata condotta applicando la metodologia SROI (Social Return on Investment - Ritorno sociale sull'investimento), che si propone di misurare il cambiamento secondo modalità rilevanti per le persone e le organizzazioni. Lo SROI spiega la storia di come tale cambiamento è stato creato, misurando gli outcome (i cambiamenti) sociali, ambientali.

Lo SROI è una metodologia che permette di individuare, quantificare e monetizzare l'impatto sociale generato da un progetto, stabilendo quanti "Euro" di valore economico, sociale e ambientale sono stati creati per ogni "Euro" investito.



Link al sito web ant.it/chi-siamo/sroi/

ANT aderisce a Social Value Italia, associazione che promuove la cultura della misurazione del valore sociale a livello di Pubblica Amministrazione, organizzazioni del Terzo Settore, soggetti filantropici ed operatori economici e finanziari.



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



Sostenibilità ambientale

I progetti e le attività messe in campo anche nel corso del 2018 sul fronte dell'efficientamento energetico e della riduzione complessiva dell'impatto ambientale sottolineano l'obiettivo quotidiano di ANT che è attuare progetti e politiche che portino l'organizzazione a un basso impatto ambientale.

La gestione delle risorse energetiche è improntata a minimizzare gli sprechi e le inefficienze.

Anche nel 2018 Fondazione ANT ha partecipato al CSR manager Network il cui obiettivo principale è la messa a sistema fra imprese di comportamenti etici e sostenibili.

ANT è inoltre socio del Forum per la Finanza Sostenibile che promuove la conoscenza e la pratica dell'investimento sostenibile e responsabile nei mercati finanziari.



9
BOSCHI DELLA VITA
OASI ALBERATE DEDICATE
ALLA MEMORIA



92 AUTO
AD ALIMENTAZIONE
SOSTENIBILE PER STAFF
SANITARIO



CARTA STAMPATI ANT
Il benessere delle persone passa anche dalla tutela dell'ambiente. ANT, utilizzando carta certificata FSC, promuove la gestione responsabile e sostenibile della foresta.



€190.000
DI FARMACI RECUPERATI
NEL 2018



ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT




La raccolta fondi

DISAVANZO -131.832€


Il 28% delle entrate di ANT deriva da erogazioni di privati, intesi come donazioni di singoli cittadini (in memoria, per particolari occasioni o tramite donazione periodica) e aziende che contribuiscono con modalità diverse; il 25% deriva dalle manifestazioni (stelle di Natale, uova di Pasqua e ciclamini) ossia dalle campagne di piazza portate avanti grazie alla collaborazione dei

volontari; il 15% è invece frutto del 5x1000, una quota dell'irpef che ogni anno le persone possono scegliere di destinare a enti che svolgono attività socialmente rilevanti. Solo il 14% deriva da convenzioni con il settore pubblico mentre un 12% è il risultato di lasciti testamentari e legati che i privati cittadini scelgono di destinare ad ANT.

ORIGINE DEI PROVENTI



DESTINAZIONE DEI PROVENTI





ESEMPIO BILANCIO SOCIALE ANT



RENDICONTO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO 2018

ONERI	31/12/2018	31/12/2017	PROVENTI	31/12/2018	31/12/2017
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE			ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		
Costi per l'assistenza sanitaria	9.637.668	9.151.421	Rimborsi da convenzioni con ASL	3.361.117	3.086.544
Addestramento personale sanitario	22.386	29.206	Contributo 5 per mille	3.631.035	3.454.729
Altri costi di gestione	2.999.135	3.114.607	Altri proventi	567.334	630.820
TOTALE ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	12.619.189	12.295.234	TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	7.559.486	7.172.093
ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI RACCOLTA FONDI			ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI RACCOLTA FONDI		
Oneri promozionali, da manifestazioni e da raccolta fondi	6.515.762	5.924.454	Proventi da manifestazioni, erogazioni liberali, lasciti e donazioni	14.929.865	14.681.521
TOTALE ONERI ATTIVITÀ PROM.LE E DI RACCOLTA FONDI	6.515.762	5.924.454	TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ PROM.LE E DI RACCOLTA FONDI	14.929.865	14.681.521
GESTIONE IMMOBILIARE			GESTIONE IMMOBILIARE		
Oneri della gestione immobiliare	234.513	210.679	Proventi della gestione immobiliare	629.546	393.386
TOTALE ONERI GESTIONE IMMOBILIARE	234.513	210.679	TOTALE PROVENTI GESTIONE IMMOBILIARE	629.546	393.386
GESTIONE FINANZIARIA			GESTIONE FINANZIARIA		
Oneri finanziari, minusvalenze e svalutazioni	27.573	65.384	Proventi finanziari e plusvalenze	123.020	180.065
Imposte	17.599	39.571			
TOTALE ONERI GESTIONE FINANZIARIA	45.172	104.955	TOTALE PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA	123.020	180.065
ONERI DI SUPPORTO GENERALE			TOTALE PROVENTI	23.241.917	22.427.065
Oneri della sede centrale	2.233.159	2.083.776	Sopravvenienze ed altri proventi	106.165	126.989
Oneri delle delegazioni	1.622.324	1.698.687			
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	3.855.483	3.782.463	Arrotondamenti	-1	2
Arrotondamenti	-3	-8	TOTALE PROVENTI	23.348.081	22.554.056
TOTALE ONERI	23.270.116	22.317.777	TOTALE PROVENTI	23.348.081	22.554.056
Imposte sul reddito	209.797	215.801			
TOTALE ONERI COMPRESIVI DI IMPOSTE	23.479.913	22.533.578	TOTALE PROVENTI	23.348.081	22.554.056
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO		20.478	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	-131.832	



Art. 10

Organi di controllo interno

- La nuova disciplina ha apportato **rilevanti modifiche** rispetto al D. Lgs n. 155/2006.
- Viene stabilito **l'obbligo** per le imprese sociali di procedere alla **nomina di uno o più sindaci** di cui almeno uno iscritto presso il registro dei revisori contabili. Gli altri, se non iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, degli avvocati o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche (art. 2397 c. 2) e devono essere dotati dei requisiti di indipendenza (art. 2399 c.c.)
- Sono fatte salve le norme più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.



Art. 10

Organi di controllo interno

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una nota interpretativa del 22 febbraio 2018 ha chiarito che **Le cooperative sociali non sono obbligate all'organo di controllo interno tranne che non siano già obbligate per Legge, come ad esempio per le Cooperative che adottano le norme della SPA o che abbiano superato per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art.2435 bis (bilancio abbreviato)**. Pertanto non sono obbligate ad alcuna modifica statutaria su questo aspetto.



Art. 11
**Coinvolgimento
dei lavoratori,
degli utenti e di
altri soggetti
interessati alle
attività**

- Altra **novità** è la previsione nei regolamenti aziendali o statuti, dell'obbligo di prevedere adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
- Dove per coinvolgimento deve intendersi possibilità di esercitare influenza sulle decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro, qualità di beni e servizi.
- Nelle imprese sociali che superano i limiti previsti per il bilancio abbreviato, ridotti della metà, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e di controllo spetta ai lavoratori ed eventualmente agli utenti.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112



Art. 18
**Misure
fiscali e di
sostegno
economico**

- Detrazione per chi investe nel capitale sociale
- Esoneri da adempimenti fiscali
- Utili che non costituiscono reddito
- Semplificazioni nella raccolta di risorse finanziarie



La previsione per le Imprese Sociali di raccogliere capitale di rischio



Sono previste agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nelle imprese sociali.
Nello specifico:

per i soggetti IRPEF è prevista una DETRAZIONE del 30% della somma investita nel capitale sociale sino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per periodo di imposta. La parte non detratta potrà essere portata in detrazione nei periodi successivi ma non oltre il terzo. L'investimento dovrà essere mantenuto per almeno cinque anni. La cessione prima di tale termine comporta l'obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali.

per i soggetti IRES la previsione è identica con queste differenze: il limite massimo DEDUCIBILE è euro 1.800.000,00 ed in caso di decadenza dal beneficio non è prevista la restituzione, ma la ripresa a tassazione.



Profili Fiscali

Semplificazioni Fiscali

Alle Imprese Sociali non si applicano:

Le norme in materia di società
di comodo e perdite
sistematiche

I Parametri

Gli indici sintetici
di affidabilità
economica

Gli studi di
settore




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Le erogazioni Liberali



Social Bonus 4/4

Erogante

Persona fisica

65 %

Entro il 15 % Reddito Imponibile

In attesa di attuazione

” 6.000

” 40.000

Credito di Imposta

Era previsto nel 2018!

Non cumulabile

Commissione Enti Non Profit

(115)

Bari, 04/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE




Le erogazioni Liberali

Erogante



Persona Giuridica



Fino al 50 %

Entro il 5% Ricavi



" 2.000



" 400.000

Social Bonus 4/4

Credito di Imposta

Bari, 04/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



Società di Mutuo Soccorso

Art. 83 c. 5

CTS



Detrazione contributi versati

m" 1.300

Bari, 04/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Le erogazioni Liberali



L. n. 124/2017, art. 1, cc. 125 e ss.

Obbligo di trasparenza

Contributi pubblici ricevuti

- ” 10.000

2019/competenza 2018

Associazioni/ONLUS/Fondazioni

Bari, 04/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le erogazioni Liberali



in ricevuta

ex art. 81 CTS



Social Bonus

ex art. 83 CTS



Erogazioni Liberali



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari

La Riforma del Terzo settore

Aspetti fiscali e tributari

Bilancio sociale

Bari, Mercoledì 04 Dicembre 2019
Ore 9.00 – 13.00

CROWDFUNDING

Dott. Natale Palmisano

Crowdfunding – Inquadramento generale

- “ Il termine «**Crowdfunding**» fu coniato per la prima volta da Michael Sullivan nel 2006 il quale aveva creato un potenziale incubatore di progetti ed eventi legati al video blogging, che consentiva anche la possibilità di effettuare una donazione online.
- “ Benchè non esista una definizione univoca di **Crowdfunding**, la traduzione letterale del termine indicherebbe la locuzione «**finanziamento della folla**»
- “ Secondo una definizione fornita dalla Commissione Europea nel 2018: «*The basic function of crowdfunding can be described as an open call via the Internet for the provision of funds by the public at large to support specific initiatives by typically small fundraisers. The investors/lenders can provide the means as a pure donation (intangible reward) or in exchange for some form of reward in order to compensate for the financial risk taken (tangible reward)*».

Crowdfunding – Inquadramento generale

- “ In termini sostanziali il Crowdfunding può essere definito *«un processo di raccolta fondi di tipo collettivo, realizzato tramite portali on-line, mediante i quali una pluralità di soggetti contribuiscono finanziariamente al fine di favorire lo sviluppo di un progetto»*

- “ Il quadro normativo e regolamentare italiano – I principali riferimenti attuali:
 - “ Art. 1 comma 5-novies TUF
 - “ Art. 50-quinquies TUF
 - “ Art. 100-ter TUF
 - “ Art. 44, comma 1, lettera d-bis) TUIR
 - “ Delibera Consob 29 Dicembre 2017 n° 20204

Crowdfunding – Le differenti tipologie

1. EQUITY-BASED CROWDFUNDING

«L'investimento avviene attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio e a tutti gli effetti l'investitore diventa socio dell'impresa.»

2. REWARD BASED CROWDFUNDING

«Viene offerta una ricompensa di natura non monetaria, quale un oggetto o un servizio; spesso la ricompensa è il prodotto stesso che si vuole realizzare attraverso la richiesta di finanziamento e in tal senso la colletta assume la forma di una vera e propria pre-vendita (pre-selling).»

3. ROYALTY BASED CROWDFUNDING

«La ricompensa in tal caso è di natura monetaria e consiste in una condivisione dei profitti o dei ricavi associati all'investimento, ma senza alcun titolo di proprietà sul progetto nè di rimborso del capitale.»

Crowdfunding – Le differenti tipologie

4. LENDING CROWDFUNDING

«L'investimento avviene attraverso la concessione di un prestito verso una persona fisica (consumer) o un'impresa (business), con un contratto che prevede le modalità di rimborso e remunerazione del capitale attraverso un tasso di interesse».

5. DONATION BASED CROWDFUNDING

«Campagne di raccolta in cui non viene offerta alcuna ricompensa particolare, e quindi tipicamente mirate a obiettivi di solidarietà, cultura, mecenatismo, volontariato, sport.»

Fonte: «Osservatori Entrepreneurship&Finance. 4° Report italiano sul Crowdfunding» a cura Crowdfunding in Italia- Report 2018», Luglio 2019, Report a cura del Politecnico di Milano, www.osservatoriocrowdfunding.it


Donation Crowdfunding

- “ Si tratta di un modello di raccolta piuttosto semplice. I donatori, definiti *backer*, prendono visione di campagne di raccolta fondi promosse da specifiche piattaforme on-line (i cosiddetti portali di donation crowdfunding).
- “ Il mercato italiano presenta un numero maggiore di piattaforme *Donation/Reward* (rispetto ad altre tipologie, quali ad esempio quelle *Equity-based* o *Lending-based*), anche per via della mancanza di regolamentazione per questa specifica tipologia di raccolta. In prevalenza figurano piattaforme generaliste, che promuovono progetti di diversa natura.
- “ Da un punto di vista giuridico le donazioni effettuate per il tramite dei portali di *donation crowdfunding* osservano l'art. 769 c.c. ovvero si tratta di un: «*contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione*».

Donation Crowdfunding

- “ I principali soggetti beneficiari delle risorse reperite attraverso modelli di *Donation Crowdfunding* sono rappresentati da ONLUS per via delle detrazioni fiscali riconosciute ai soggetti donatori.
- “ Per le persone fisiche (assoggettate a IRPEF) che intendono effettuare erogazioni liberali in denaro o in natura per finanziare l'attività svolta dalle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iscritte negli appositi registri, l'art. 83, c. 1, del D.Lgs. n. 117/17 prevede una **detrazione d'imposta pari al 30% dell'importo erogato (35% se erogato in denaro alle Organizzazioni di Volontariato) a favore degli enti, per un importo complessivo non superiore a euro 30.000,00 in ciascun periodo di imposta.**
- “ In alternativa , l'art. 83, c. 2, del D.Lgs. n. 117/17 per le erogazioni liberali in denaro o in natura **riconosce la deduzione del 10% dal reddito complessivo netto dichiarato. In caso di incapacienza l'eccedenza può essere computata negli anni successivi fino a concorrenza dell'ammontare erogato, ma non oltre il quarto anno.**

I Dati del Donation Crowdfunding in Italia



Fonte: «*Il Crowdfunding in Italia- Report 2018*» a cura di Starteed

Crowdfunding – Portali di Raccolta

IL MIO DONO

ilMioDono

ilmiodonno.it/html

UniCredit

CHI SIAMO

CONTATTI

COME ADERIRE

ilMioDono

ACCEDI ALL'AREA RISERVATA

ORGANIZZAZIONI

INIZIATIVE

NEWS

COME DONARE

Donare mi dà più gioia che ricevere

1 voto, 200.000 aiuti concreti

Dai il tuo voto per sostenere insieme a UniCredit, l'Organizzazione Non Profit che preferisci e se vuoi aggiungi la tua donazione personale. Insieme al nostro aiuto puoi diventare grande.

SCOPRI DI PIÙ

Crowdfunding – Portali di Raccolta

IL MIO DONO

The screenshot shows a web browser window with the URL ilmiodono.it/it/info-top/come-aderire.html. The page features a red navigation bar with the UniCredit logo and menu items: CHI SIAMO, CONTATTI, COME ADERIRE, ilMioDono, and ACCEDI ALL'AREA RISERVATA. A dark sidebar on the left contains icons for ORGANIZZAZIONI, INIZIATIVE, NEWS, and COME DONARE. The main content area is titled 'REQUISITI PER ADERIRE A ILMIODONO:' and contains the following text and list:

Al fine di garantire un adeguato livello di selezione delle Organizzazioni presenti nel sito e tutelare i potenziali donatori nonché la reputazione del sito stesso, le Organizzazioni Non Profit devono possedere determinati requisiti per accedere al servizio.

Le Organizzazioni che desiderano aderire al servizio devono presentare i seguenti tre requisiti:

1. avere sede in Italia
2. essere cliente titolare di conto corrente UniCredit
3. avere profilo di:
 - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO iscritta da almeno 3 anni nei registri regionali/provinciali del Volontariato
 - COOPERATIVA SOCIALE iscritta da almeno 3 anni in camera di commercio nella sezione dell'albo nazionale cooperative-categoria cooperative sociali
 - ONLUS iscritta da almeno 3 anni all'Anagrafe delle ONLUS presso Agenzia delle Entrate
 - APS (Associazioni di Promozione Sociale) iscritta da almeno 3 anni nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
 - Associazione riconosciuta o Fondazione avente per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, in grado di poter autocertificare lo svolgimento, da almeno 3 anni, di tali attività così come definite ai sensi del D.Lgs 22/01/2004 n°42
 - Associazione riconosciuta o Fondazione, costituita da almeno 3 anni, avente per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e compresa tra i soggetti destinatari delle disposizioni dell'articolo 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Crowdfunding – Portali di Raccolta

IL MIO DONO



CHI SIAMO



CONTATTI



COME ADERIRE

ilMioDono



ACCEDI
RISE



ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI A DISTANZA - ONLUS

Dettagli Organizzazione

La Onlus nasce per gestire adozioni a distanza in Bolivia, Angola, Israele, Albania. Nel tempo ha realizzato e realizza progetti (scuola elementare, ospedale, brefotrofo, bonifica e sminamento terreni, scuola emancipazione delle donne) in questi e in altri paesi poveri del mondo. Nel 2009 e 2011 ha organizzato vacanze lavoro in Angola (realizzazione scuola) con giovani italiani che costituiscono ora la nostra rete di volontari. Si occupa di accoglienza di migranti nel nostro paese. Da qualche anno ha focalizzato l'attenzione anche sul territorio locale, con microprestiti a disagiati e con particolare attenzione alle povertà nascoste negli anziani. I volontari hanno costituito una compagnia teatrale che svolge la sua attività in un teatro annesso ad un casa di riposo per anziani.

APAD ONLUS



Largo Plebiscito, Monopoli



Tel 3317772088 Fax 0808876069



<http://www.apadonlus.it>

Codice Terzo Settore – Art. 78

1. *«I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5».*

Codice Terzo Settore – Art. 5 comma 1

1. *«Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:*

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Codice Terzo Settore – Art. 5 comma 1

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

Codice Terzo Settore – Art. 5 comma 1

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

Codice Terzo Settore – Art. 5 comma 1

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2018, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Codice Terzo Settore – Art. 5 comma 1

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Regime Fiscale del Social Lending: Effetti – Un esempio numerico

CASO A)

Tasso di interesse su finanziamento = 5,00%

Ritenuta a titolo di imposta per persone fisiche = 26%

Rendimento netto per il finanziatore =

$$3,70\% = [5\% * (1 - 26\%)]$$

CASO B)

Tasso di interesse su finanziamento = 5,00%

Ritenuta a titolo di imposta per persone fisiche = 12,5%

Rendimento netto per il finanziatore =

$$4,375\% = [5\% * (1 - 12,5\%)]$$



*Nuove agevolazioni e forme di
sostegno per gli Enti del Terzo
Settore*

Erogazioni liberali



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore

***a norma dell'art. 1, co. 2, lett. b), L. 6 giugno
2016, n. 106***

(GU n.179 del 2-8-2017 – SO n. 43)

Disciplina unitaria agevolativa
Civilistica . Aziendalistica . Fiscale
Enti del Terzo Settore (**ETS**)

- Definisce la categoria degli ETS e individua le diverse tipologie
- Specifica le attività di interesse generale
- Individua le diverse forme di finanziamento
- Regola gli adempimenti contabili e gestionali
- Prevede specifici regimi ed agevolazioni fiscali

Per gli **ETS** che, in presenza dei requisiti, intenderanno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**RUNTS**)



Disciplina Fiscale prevista dal **CTS**
necessita di autorizzazioni della C.

E.

di altri interventi normativi
fra tutti la istituzione del **RUNTS**

La applicazione è rinviata al periodo
di imposta successivo a quello di
operatività del **RUNTS**

1° gennaio 2018

Anticipazione entrata in vigore
di alcune agevolazioni fiscali
a favore di alcuni **ETS**



1° gennaio 2018

Anticipazione entrata in vigore
di alcune agevolazioni fiscali
a favore di alcuni ***ETS***

ART 104 COMMA 1

Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle



- ❖ ***Organizzazioni di Volontariato***
- ❖ ***Associazioni di promozione Sociale***
- ❖ ***ONLUS***



1° gennaio 2018
Anticipazione entrata in vigore
di alcune agevolazioni fiscali
a favore di OdV . APS - ONLUS

- Nuovo regime deducibilità/detraibilità erogaz. liberali . EE LL (**art 83 CTS**)
- Nuovo credito di imposta «Social Bonus» (**art 81 CTS**)
- Esenzione IRES redditi immobiliari Odv/APS (**art 84 c. 2 E art 85 c. 7 CTS**)
- esenzioni/agevolazioni su tributi locali e imposte indirette (**art 82, CTS**)

Abrogazione

- ❖ *Deduz. EELL denaro a APS \geq 1.549,37 o 2% Reddito impresa (**art 100, c2, lett. I TUIR**)*
- ❖ *Detraz. 19% EELL denaro a APS \geq 2.065,83 (**art 15, co. 1, lett. i-quater TUIR**)*
- ❖ *Detraz. 19% Contrib. Associat. versati da soci a SMS Legge 3818/1886 (**art 15, co. 1, lett. i-bis TUIR**)*
- ❖ *Deduz. EELL denaro e natura a ONLUS e APS ai sensi art 14, co. 1 DL35/2005 (**art. 99, co. 2 CTS**)*



***Nuovo Regime
deducibilità / detraibilità
erogazioni liberali
Dal 1° gennaio 2018
(art 83 CTS)***



Nuovo Regime
deducibilità / detraibilità erogazioni
liberali

Dal 1° gennaio 2018

(art 83 CTS)

ETS beneficiari

- ❖ **Organizzazioni di Volontariato**
- ❖ **Associazioni di promozione Sociale**
- ❖ **ONLUS**

Unifica disposizioni

- **TUIR art. 15 e 100**
- **D.L. 35/2005, art 14**
(più dai meno versi)

**Aumenta % e
soglie
Elimina limiti**



Nuovo Regime
deducibilità / detraibilità erogazioni
liberali

Dal 1° gennaio 2018

(art 83 CTS)

Erogazioni

liberali
in denaro o
natura
fino a " 30
mila

Detrazione

30% (riduzione)

Erogazioni
verso FTS

Erogazioni
verso ODV

Detraz max Ö
9 mila

Detraz max
Ö10.500

**Perso
ne
fisica**

Società

Erogazioni

liberali
in denaro o
natura

Deducibili
(riduzione)


**Reddito
Complessivo**

10% del
**Reddito
Complessivo
dichiarato**



Nuovo Regime
deducibilità / detraibilità erogazioni
liberali

Dal 1° gennaio 2018
(art 83 CTS)





Nuovo Regime
deducibilità / detraibilità erogazioni
liberali

Dal 1° gennaio 2018
(art 83 CTS)

CONDIZIONI

**EROGAZIONI IN
DENARO**

Versamento tramite

Banche/Poste carte di
debito, di credito e
prepagate, assegni bancari
e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento
(tracciabili)

**EROGAZIONI IN
NATURA**

Decreto

Interministeriale

- tipologie beni
- Criteri e modalità
valorizzazione



Nuovo Regime
deducibilità / detraibilità erogazioni
liberali

Dal 1° gennaio 2018
(art 83 CTS)

CONDIZIONI

***Dichiarazione dell'ETS
propria natura non commerciale (art.
79, c. 5 CTS)
al momento iscrizione nel RUNTS***

***Perdita natura non commerciale va
comunicata entro 30 gg chiusura
esercizio in cui si è verificata
Pena sanz. Amm. Da €500 a €5.000***



**ONLUS È ODV È APS che può far applicare la deducibilità ex art 83
D.L.vo 117/17**

Carta intestata dell'associazione

Data

Ricevuta N. /ANNO

L'Associazione nella persona del suo
rappresentante legale pro tempore dichiara di aver ricevuto in
data odierna / (altra data anteriore)

Euro (in cifre).....(in lettere).....

tramite

Assegno bancario n° _____ Bonifico su C.C. Bancario n° _____ Accredito in C.C.

Postale n° _____

Da:

Nominativo..... Indirizzo..... cap..... città

.....
C.F. o P.IVA.....

L'Associazione è Iscritta
alla Sezione Provinciale di.....

Registro Regionale del Volontariato foglio N. progressivo /APS ONLUS
le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre le somme versate
effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità previste dal D.Lvo
Lvo 117/2017). L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti previsti dalle norme
normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.

.....
Firma e timbro
(per l'Associazione)

**ESEMPIO
RICEVUTA/ATTESTAZIONE**

L'ENTE dichiara inoltre la propria natura non commerciale ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D. Lgs n.117 del 03/07/2017 e che, pertanto, relativamente alle liberalità erogate, i donatori possono optare:

- “ **se persone fisiche:** per la detrazione fiscale al 30% fino ad un massimo di ” 30.000 (o al 35% fino ad un massimo di ” 30.000 se ODV) ovvero dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore al 10% del reddito; se la deduzione risultasse maggiore, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del D.Lgs n.117 del 03/07/2017).
- “ **se imprese:** dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore al 10% del reddito, se la deduzione risultasse maggiore, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del D.Lgs n.117 del 03/07/2017).

Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 193 del 2003, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati . raccolti presso di Lei . viene effettuato per l'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente.

Timbro e firma

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n.117 del 03/07/2017

N.B LA QUOTA ASSOCIATIVA NON PUO' ESSERE CONSIDERATA EROGAZIONE LIBERALE



Nuovo Regime
deducibilità / detraibilità erogazioni
liberali

Dal 1° gennaio 2018

(art 83 CTS)

CONDIZIONI

***Alternatività dei benefici
fiscali
erogazioni liberali
Tra deduzioni e detrazioni
anche di altre disposizioni***



Nuovo Regime
deducibilità / detraibilità erogazioni
liberali
A REGIME
(art 83 CTS)

ETS beneficiari

- ❖ ***ETS Commerciali***
- ❖ ***Cooperative Sociali***
- ❖ ***Imprese Sociali non costituite in forma Societaria***

***Utilizzo donazioni
per attività che perseguano
esclusivamente finalità
Civiche - Solidaristiche È di Utilità Sociale***



Associazione
Via
Partita IVA/Codice Fiscale



Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi

Manifestazione “.....” del

ENTRATE (in euro)		USCITE (in euro)	
Incasso da cessione di beni		Acquisto di beni da cedere durante la raccolta	
Erogazioni liberali		Spese noleggio stand	
		Spese di promozione della raccolta (pubblicità, ecc.)	
		Rimborso spese ai volontari	
TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE	
		RISULTATO NETTO	
		RACCOLTA	



Nuovo Regime
deducibilità / detraibilità erogazioni
liberali
A REGIME
(art 83 CTS)

**Detrazione 19% Imposta
Lorda**

**Contributi associativi
versati dai Soci a Società
Mutuo Soccorso
Finalizzati all'ottenimento
di sussidi:**

- **Casi di malattia**
- **Aiuto alle famiglie**
- **Impotenza al lavoro**
- **Decesso**

Versamento tramite
Banche/Poste carte di
debito, di credito e
prepagate, assegni
bancari e circolari ovvero
mediante altri sistemi di
pagamento (tracciabili)



***Nuovo Regime
deducibilità investimenti CS
imprese sociali
(art 18, D. L.vo 112/2017)***



Nuovo Regime
detraibilità investimenti CS imprese sociali
(art 18, D. L.vo 112/2017)

Persone fisiche

Enti Società

DETRAZIONE del 30% dall'imposta Lorda **DETRAZIONE del 30% dal reddito Imponibile**

somma investita nel CS di Imprese Sociali costituite da
non più di 5 anni
max " 1 milione per periodo di imposta max " 1,8 milione per periodo di imposta

parte non detratta nell'esercizio detraibile
nei periodi successivi non oltre il terzo

- Investimento da mantenere per almeno 5 anni
- Cessione prima 5 anni obbliga restituzione importo detratto + interessi legali

anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni



***La Legge Gadda contro lo
spreco alimentare (Legge 19
agosto 2016 n. 166)***



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



le attività commerciali, operanti in una delle fasi della raccolta, della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della somministrazione di prodotti alimentari, agricoli e agro alimentari, possono donare eccedenze di beni inutilizzati a ETS



**SINGOLE DONAZIONI
ECCEDENZE FACILMENTE DEPERIBILI E INFERIORI
A 15.000 euro**

ECCEDENZE OLTRE 15.000 euro

***DEDUCIBILITÄIVA (beni distrutti)
NON RILEVANZA AI FINI DELLE II.DD
E IRAP***



***La Legge Gadda contro lo
spreco alimentare (Legge 19
agosto 2016 n. 166)***



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Bari, 4/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

LA TUTELA DEI DATI PERSONALI NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

➔ *GDPR. Regolamento UE 679/2016*
In vigore dal 28 maggio 2018

➔ *D.Lgs 196/2003*
aggiornato dal D.Lgs 101/2018

**Il GDPR non ha comportato l'abrogazione della
vecchia normativa italiana**

Bari, 4/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



ART. 4 DEL GDPR

- ” **DATO PERSONALE**
- ” **TRATTAMENTO**
- ” **INTERESSATO**
- ” **TITOLARE**
- ” **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**
- ” **PROFILAZIONE**
- ” **PSEUDONIMIZZAZIONE**
- ” **INCARICATI**
- ” **COMUNICAZIONE DEI DATI**
- ” **DIFFUSIONE DEI DATI**

Bari, 4/12/2019



PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Gli ETS nello svolgimento della propria attività istituzionale raccolgono dati personali, informazioni e notizie riferite:

- a) ai propri **soci**/aderenti;
- b) ai **beneficiari** dell'attività istituzionale o utenti del servizio;
- c) ai consulenti e **collaboratori** esterni;
- d) agli eventuali **dipendenti**;
- e) agli enti pubblici;
- f) agli altri ETS e in genere i soggetti con cui vengono a contatto;
- g) alle persone, enti e aziende a cui indirizzare campagne di sensibilizzazione
- h) agli utenti del proprio sito istituzionale.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ESEMPI DI RACCOLTA DATI

Negli enti del terzo settore la raccolta dei dati può avvenire in due modalità

RACCOLTA CARTACEA



LIBRO SOCI

RUBRICA ASSOCIAZIONE

ELENCO SOSTENITORI E
DONATORI

RACCOLTA INFORMATICA



BANCHE DATI

CLOUD

SITI INTERNET

Bari, 4/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



NATURA DEI DATI

PERMANE LA DISTINZIONE

- *Dati Comuni (nominativo, data di nascita, numero cellõ)*
- *Dati Sensibili, che il GDPR chiama . PATICOLARE CATEGORIA DI DATI*
- *Dati Giudiziari*

Costituiscono dati personali (comuni o sensibili) anche le **IMMAGINI**, i suoni, i video ecc., quando consentono di individuare una persona determinata. Anche a tali dati, quindi si applicano le regole del GDPR, oltre alle norme del codice civile (art. 10) sulla tutela dell'immagine.

Bari, 4/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

TITOLALE DEL TRATTAMENTO NEGLI ETS

Titolare del trattamento è la persona giuridica nel suo complesso (e quindi l'Ente del Terzo Settore) e non le persone fisiche che ne fanno parte o che ne hanno la rappresentanza legale.

COMUNQUE SPETTANO ALLE PERSONE FISICHE

Decisioni sul trattamento		Consiglio Direttivo, Presidente
Adempimenti richiesti dal GDPR		Presidente, dipendenti
Limiti imposti dal GDPR		Rispettati da chiunque utilizza dati
Responsabilità Civili e amministrative		Gravano sulle persone fisiche che hanno agito e omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie

Bari, 4/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



ART. 5 DEL GDPR

Principi e limiti con cui gli ETS devono trattare i dati personali

- . devono trattare i dati in modo **lecito** e secondo **correttezza** e **trasparenza**;
- . possono raccogliere i dati solo per **finalità** determinate, esplicite e legittime, ed utilizzare i dati solo in termini compatibili con tali scopi (**limitazione delle finalità**);
- . devono assicurarsi che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti (**minimizzazione dei dati**);
- . siano esatti e, se necessario, costantemente aggiornati (**esattezza dei dati**);
- . devono conservarli per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, a meno che la conservazione non avvenga per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (**limitazione della conservazione**);
- . devono garantire una adeguata sicurezza e protezione dei dati personali, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per evitare trattamenti non autorizzati o illeciti e per evitare la perdita e la distruzione accidentale dei dati (**integrità e riservatezza**);

Bari, 4/12/2019



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



L'INFORMATIVA

serve per far conoscere all'interessato come il Titolare gestisce e utilizza i dati che lo riguardano.

L'ART. 13 del GDPR delinea il contenuto dell'Informativa

Permane anche in base al GDPR, l'obbligo di fornire l'Informativa all'interessato. Le informative redatte e trasmesse in base al Codice italiano (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) vanno integrate in base al contenuto dell'Informativa descritto all'art. 13 del GDPR e ritrasmesse agli interessati (salvo ovviamente non presentassero già allora il contenuto ora richiesto dal GDPR).

ATTENZIONE: all'Informativa va accompagnata la richiesta di consenso al trattamento dei dati in tutti i casi in cui questa è da considerarsi obbligatoria.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



I DATI SENSIBILI

Il RGDP contiene, all'art. 9, una definizione (analoga) di **categorie particolari di dati personali**, che comprendono:

- . **DATI SENSIBILI**, che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale
- . **DATI GENETICI e DATI BIOMETRICI** intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
- . **DATI SANITARI** (e cioè i dati relativi alla salute) o quelli relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

IL CONSENSO ART . 7 GDPR

Caratteristiche del consenso per il trattamento dei dati COMUNI e PARTICOLARI

“**espesso**, cioè esplicito e manifestato in modo inequivocabile (non può essere desunto da un comportamento indiretto o dal silenzio)

“**libero**, cioè manifestato liberamente dal soggetto, richiesto in termini non definitivi e non incondizionati. Inoltre, il consenso non può essere imposto se invece è facoltativo (ad esempio l'Associazione non potrà imporre all'aderente, quale condizione per la iscrizione a socio, di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati per finalità estranee a quelle istituzionali)

“**specifico**, ovvero riferito ad uno o più trattamenti individuati e aventi specifiche finalità, e descritti con linguaggio semplice e chiaro

“**informato**, ovvero preceduto dall'informazione di cui all'art. 13

“**sempre revocabile** (ovviamente la revoca non comporta l'illegittimità dei trattamenti svolti in precedenza).



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



DPO ART . 37 GDPR

Data Protection Officer abbreviato in **DPO** da non confondere con il **Responsabile del trattamento dei dati**

Equa persona interna o esterna al Titolare o anche di una società esterna a cui spettano compiti di controllo e assistenza sui trattamenti svolti dal Titolare, al fine di assicurare che tali trattamenti siano conformi al GDPR

L'art. 37 stabilisce che siano obbligati a nominare il DPO:

1. gli enti pubblici;
2. i (Titolari) privati che hanno come attività principale lo svolgimento di **trattamenti** che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
3. i (Titolari) privati la cui attività principale consiste **nel** trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



DPO ART . 37 GDPR

Data Protection Officer negli Enti del Terzo Settore

Sono tenuti alla nomina del DPO gli Enti del Terzo Settore che, nello svolgimento della loro attività principale, svolgono un monitoraggio sistematico SU LARGA SCALA dei beneficiari/destinatari della loro attività o compiono un trattamento NON OCCASIONALE di dati relativi a SOGGETTI VULNERABILI (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo) o compiono trattamenti SU LARGA scala di dati Í particolariÎ (ex sensibili) o di dati giudiziari interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ART . 28 GDPR

Persona fisica o giuridica (es. società) che svolge, su incarico scritto del Titolare o sulla base di un contratto, un trattamento dei dati í per contoî del Titolare.

SOGGETTO ESTERNO



Società che fornisce assistenza informatica



Commercialista



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



INCARICATO AL TRATTAMENTO

Persona interna all'Associazione autorizzata o designata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare.

NOMINA SOGGETTO INTERNO



PER ISCRITTO



CON LETTERA D'INCARICO



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO ART. 30

Il registro delle attività di trattamento, contenente varie informazioni sui trattamenti svolti, tra cui:

- “i riferimenti del Titolare e del DPO se nominato
- “le finalità del trattamento
- “le categorie di interessati e dei dati personali trattati
- “le categorie di destinatari a cui i dati vengono comunicati nonché l'eventuale paese straniero o organizzazione internazionale a cui i dati vengono trasferiti
- “il momento della cancellazione dei dati
- “se possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

Strumento operativo per avere un quadro dei trattamenti, dei rischi e quindi delle MISURE ADEGUATE da adottare. SEMPRE CONSIGLIATO

In base all'Art. 30 non sono tenuti alla redazione i Titolari del Trattamento con meno di 250 dipendenti



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



**DATA BREACH È Violazione dei dati personali
Art. 4 e 33 del GDPR**

Í Violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personaliÎ.

In caso di Data Breach

- 1. Denunciare/notificare al Garante** per la Protezione dei Dati Personali **in** presenza della violazione **senza** giustificato ritardo e se possibile entro 72 ore+ dal momento in cui il Titolare ha conoscenza della violazione medesima.
- 2. comunicare la violazione all'Interessato**

Evento che va affrontato subito e che non va nascosto, in quanto:

“l'occultamento comporta gravi sanzioni (fino a ” 10.000.000,00);

“la violazione dei dati, se non bloccata o rimediata, può causare danno all'interessato.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



GUIDA OPERATIVA

1. **fare un censimento** di tutti i trattamenti di dati personali svolti dall'Associazione,
2. **verificare se l'Associazione ha l'obbligo di redigere il Registro dei Trattamenti** (nel quale vanno inserite le informazioni del punto 1) **e in ogni caso valutare se**, per migliore organizzazione, **redigere il Registro a prescindere dall'esistenza dell'obbligo**
3. **verificare** se l'Associazione è autonomo **Titolare** del trattamento o se vi possono essere rapporti di **contitolarità** con eventuali livelli inferiori o superiori
4. **stabilire** quali sono all'interno dell'Associazione i **ruoli in ambito privacy**, ed in particolare se vi sono Responsabili (interni) del trattamento e quali sono le persone incaricate/autorizzate al trattamento, anche per categorie
5. **verificare** se è necessaria la nomina del **DPO È Data Protection Officer**
6. **verificare** se l'Associazione svolge uno o più trattamenti attraverso soggetti terzi che vanno nominati Responsabili (esterni) del trattamento
7. **verificare** se l'Associazione svolge per altri Titolari uno o più trattamenti tali per cui l'Associazione debba essere nominata Responsabile (esterno) del trattamento
8. **verificare** se uno o più trattamenti comportano il **trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



GUIDA OPERATIVA

INFORMATIVA, CONSENSO E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. **aggiornare le informative** da rivolgere agli interessati (soci/associati, i beneficiari e terzi, i dipendenti e collaboratori) rispetto alla situazione privacy attuale dell'Associazione, inserendovi l'ulteriore contenuto richiesto dall'art. 13 GDPR, e ritrasmetterle agli interessati o trasmetterle ex novo ai nuovi interessati che conferiscono i loro dati
2. **chiedere il consenso/autorizzazione al trattamento dei dati** quando necessario previa comunicazione dell'informativa
3. **assicurare** a ogni interessato la possibilità di esercitare i **diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR**, eventualmente nominando un Incaricato con il compito di rispondere alla richiesta medesima



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



GUIDA OPERATIVA

MISURE DI SICUREZZA

- in caso di **trattamento informatico dei dati**, adottare previamente misure di sicurezza adeguate ad evitare la perdita, la distruzione o l'accesso non autorizzato dei dati ed in particolare:
- fornire alle persone che all'interno dell'Associazione trattano dati personali **istruzioni scritte/lettere di incarico** (nominative o per categorie di soggetti: es. volontari, soci, dirigenti, ecc.) sull'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato/categoria e sulle modalità del trattamento (cd. *sistema di autorizzazione*)
 - attribuire a ciascun incaricato che utilizza il computer le **credenziali di autenticazione** (generalmente *username* e *password*) che gli consentano di accedere al computer e di svolgere i trattamenti a lui consentiti (cd. *sistema di autenticazione*)
 - dotare gli strumenti informatici dell'Associazione di idonei e aggiornati **sistemi di protezione** (antivirus, firewall, aggiornamento dei sistemi operativi e dei programmi, salvataggio dei dati in supporti esterni o in altri server, ecc.)
 - conservare adeguata documentazione, anche proveniente dalla ditta informatica, diretta a dimostrare l'avvenuta adozione delle suddette misure di sicurezza



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



GUIDA OPERATIVA

MISURE DI SICUREZZA

- “ in caso di **trattamento cartaceo dei dati** fornire alle persone che all'interno dell'Associazione trattano dati personali **istruzioni scritte/lettere di incarico** (nominative o per categorie di soggetti: es. volontari, soci, dirigenti, ecc.) sull'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato/categoria, sulle modalità di controllo e di custodia degli atti, dei documenti e dei fascicoli

in entrambi i casi, ove necessario, svolgere adeguata FORMAZIONE ai consiglieri, ai volontari e in genere agli incaricati del trattamento sugli obblighi derivanti dal GDPR, conservandone la relativa documentazione



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

PRIVACY NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE



GUIDA OPERATIVA

ULTERIORI IMPORTANTI ADEMPIMENTI

1. in caso violazione di dati personali (**DATA BREACH**), svolgere le comunicazioni e attività previste dall'art. 33 e 34 GDPR



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Disclaimer | Dichiarazione di non responsabilità

Il materiale e le informazioni contenute nel presente documento sono state elaborate soltanto a scopo informativo: non devono essere considerate consulenza. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni, anche nel caso tali errori o omissioni risultino da negligenza, caso fortuito o altra causa, si tratta di appunti di lavoro per la riunione del 04/12/2019. Vi preghiamo di prendere nota e tenere nella giusta considerazione le precedenti precisazioni.